

Ass.ne Nazionale no-profit "ASRO NASCENTE – Adozione e Origini Biologiche" 2001-2015

Ill.mi Onorevoli Presidente, Vice Presidenti, Segretari e Componenti Commissione Giustizia Camera dei Deputati

Oggetto: Considerazioni sul TESTO UNIFICATO, conseguenze, riflessioni e proposte.

Roma, 13 gennaio 2015

Vi scrivo in merito alla discussione attualmente in corso alla Commissione Giustizia della Camera in merito al TESTO UNIFICATO "Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini", su cui sono stati presentati gli emendamenti; ora la Commissione ha anche deciso di audire i presidenti di alcuni Tribunali per i minorenni, che hanno deciso di procedere su richiesta di figli adottivi nella ricerca della loro madre biologica senza aspettare la nuova legge, contariamente a quanto scritto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 278.

La questione, come è noto, ci sta molto a cuore da ben 14 anni (anno di fondazione dell'associazion).

Stiamo parlando di un argomento molto delicato, per questo vorremmo fosse trattato con più responsabilità e sensibilità rispetto a quanto sta accadendo.

Abbiamo seguito con molta apprensione tutte le fasi che si sono susseguite finora nella discussione dei vari progetti di legge presentati su diversi fronti e abbiamo notato come spesso prevalga il facile entusiasmo e si tenda ad ascoltare solo la voce di coloro che si dimostrano ciechi di fronte ad un possibile dolore altrui e che sarebbero disposti a passare sopra i diritti delle madri biologiche pur di far valere i propri.

Ma i propri diritti non dovrebbero finire laddove cominciano quelli degli altri??

La problematica è molto più sensibile di quanto possiamo immaginare, proprio perché entrano in gioco i diritti di tante persone e non solo quelli del figlio adottivo.

La maggior parte delle richieste di figli adottivi che desiderano conoscere chi li ha messi al mondo, si appoggia su motivazioni a nostro parere insufficienti e poco plausibili (come il completamento della propria identità o la ricerca di una "verità") per giustificare una modalità di interpello tanto invasiva della madre biologica così come proposto nell'art. 7-bis del "TESTO UNIFICATO".

Il ritrovamento di una madre biologica non potrà certo garantire all'adottato la verità assoluta di quello che è stato nella sua vita precedente all'adozione, né tantomeno è credibile che possa costituire quella parte mancante d'identità che una persona sta cercando. L'identità, infatti, è qualcosa che ci siamo già costruiti giorno per giorno con le relazioni famigliari ed esterne. Non è pensabile che una persona, in età così adulta come sono i figli adottivi che cercano le loro origini, dica di non avere un'identità completa, perché questo significherebbe che i suoi problemi vanno cercati altrove.

- 1. E' forse giusto che per l'inquietudine di pochi figli adottivi si vada a distruggere l'equilibrio raggiunto da quelle madri biologiche che non intendono essere disturbate da poliziotti, servizi sociali o altri incaricati che bussano alle loro porte per sapere se vogliono revocare l'anonimato dichiarato anni prima!!??
- 2. E' forse giusto che il diritto alle origini di un figlio adottivo (che mi piacerebbe più chiamare opportunità o beneficio) prevalga sul diritto di quelle madri biologiche che intendono essere rispettate nella loro privacy e quindi nel loro anonimato??
- 3. NON E FORSE PIU' MODERATO LASCIARE ALLA MADRE BIOLOGICA LA DECISIONE DI QUANDO RENDERSI DISPONIBILE ALLA CONOSCENZA DEL NEONATO, che hanno riconosciuto come figlio, senza che la sua privacy e il suo anonimato (che in questo modo viene compromesso) vengano meno per assolvere a quella richiesta!!??

E' ovvio che il problema non esista per quelle madri che sono disposte a revocare la propria scelta e che non si sentono violate nella loro privacy, ma l'accortezza di una legge (e delle sue relative modifiche) si nota proprio nell'attenzione che questa pone nel tutelare le parti più deboli senza creare squilibri tra i diritti di tutte le parti coinvolte.

Ultimamente ha fatto notizia il Tribunale per i Minorenni di Firenze che ha autorizzato il ritrovamento della madre biologica su richiesta di una donna che chiedeva di conoscere le sue origini; questa madre biologica è stata poi interpellata ed ha accettato di incontrarla:

In questo caso il Tribunale ha avuto la strada spianata e senza apparenti conseguenze negative.

Ma cosa sarebbe successo se la madre biologica non avesse accettato e avesse anzi reagito a questa violenza privata??

Provate a immaginare una madre biologica che riceve la stessa visita, magari di fronte a suo marito o altri componenti dell'attuale famiglia che sono all'oscuro del passato della donna, e che improvvisamente, in pochi minuti, si trova costretta a rivelare tutto. Immaginate i traumi che possono derivare dall'intrusione nella privacy di questa donna!!

Tutto questo non riesce a scatenare la Vostra sensibilità??!!

Questi e altri spunti di riflessione li potrete analizzare per esteso nei documenti che mi premuro di allegare alla presente e che spero possano essere per tutti voi parlamentari un forte richiamo ai pericoli che si potrebbero correre nel mettere a rischio il DIRITTO ALL'ANONIMATO.

Garantire questo diritto non significa solo poterlo esercitare al momento del parto, ma anche CONSERVARLO NEL TEMPO FINO A CHE LA MADRE BIOLOGICA NON LO REVOCHI DI SUA SPONTANEA VOLONTA', senza forzature esterne come la richiesta del figlio di conoscerla.

Se un incaricato dello Stato si presenta al cospetto della madre biologica per domandarle se vuole revocare il suo anonimato, anche se ha l'intenzione di mantenerlo, di fatto in quel momento lo vede compromesso, perché perde di efficacia solo per il fatto che qualcuno, violando la sua privacy, è andato a riaprire le sue ferite scombussolando un equilibrio personale e familiare raggiunto in tanti anni.

Vorrei inoltre ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale (n. 278 del 22 novembre 2013) NON HA ANNULLATO IL DIRITTO ALL'ANONIMATO sancito dall'articolo 30, comma 1°, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ma anzi, ha fatto esplicito riferimento a tale norma nel precisare che, nel dar corso alle domande di accesso presentate dagli adottati non riconosciuti alla nascita, si dovrà comunque rispettare scrupolosamente la riservatezza della donna che si è avvalsa del diritto alla segretezza.

Ma quale riservatezza ci potrà mai essere se si va a bussare alla porta di una madre, interrompendo la continuità di quell'equilibrio che si è creata nel tempo?? Per quanto si possa essere "discreti" (che più di tanto non si potrà mai essere), si entra sempre senza permesso nella sua vita.

La sentenza della Corte, oltre a non annullare il diritto all'anonimato, NON IMPONE CHE LA MADRE BIOLOGICA VENGA INTERPELLATA CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DELL'ADOTTATO (o non adottato e comunque non riconosciuto) di incontrarla.

PERTANTO, A NOSTRO PARERE, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DOVREBBE ACCOGLIERE QUELL'ISTANZA **SOLO** NEL CASO IN CUI LA MADRE BIOLOGICA AVESSE, IN FORMA SPONTANEA, PRECEDENTEMENTE DECISO DI TORNARE SULLA PROPRIA DECISIONE.

RITENIAMO CONFORTANTE E POSITIVO IN QUESTO SENSO QUANTO DICHIARATO DAL GARANTE PER I DATI PERSONALI NELL'INTERVISTA RILASCIATA A LA STAMPA IL 9 DICEMBRE SCORSO (v. allegato).

Per concludere questa lettera e nel ringraziare per averle prestato attenzione, Vi chiedo formalmente di poter essere nuovamente audito urgentemente per esporre al meglio le ragioni della nostra Associazione.

In fede.

Loris Coen Antonucci

All.: 2